



Il Prefetto della Provincia di Catania

VISTO il proprio precedente provvedimento n.18709 del 4 Aprile 2013, con il quale a decorrere dal 5 Aprile 2013 l'accesso al vulcano Etna è stato regolamentato dal documento denominato "Procedure di allertamento rischio vulcanico e modalità di fruizione per la zona sommitale sul vulcano Etna";

VISTA l'ordinanza n. 36137 del 6 Agosto decorso, con la quale è stato autorizzato lo svolgimento delle attività turistico-escursionistiche guidate e programmate all'interno della "zona gialla", alle condizioni previste dalle "Procedure", nella parte relativa all' "Attività turistico-escursionistica in zona sommitale in prossimità dei campi lavici" (pag.28) - a quote maggiori di 3000 metri s.l.m.- esclusivamente se coordinate da personale abilitato per legge e con le modalità riportate nel citato documento.

VISTO il bollettino di variazione di criticità del vulcano Etna del 13.05.2015 del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile-Centro Funzionale Rischio Vulcanico, con cui è stato segnalato che la criticità per attività vulcanica nella zona sommitale è elevata;

RICHIAMATO il fax n.13.5/2015 in data odierna, con il quale è stato disposto il divieto assoluto di accedere sul vulcano - versante sud oltre quota metri 2650 s.l.m. (cratere Escrivà) e versante nord oltre la quota di metri 2800 s.l.m. (osservatorio Pizzi Deneri) - con obbligo di attenersi alle suddette "Procedure" ed alle pianificazioni di protezione civile (Provincia Regionale e Comuni) fino al permanere della criticità elevata;

VISTO l'art. 2 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;

VISTA la Legge 24 Febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni;

ORDINA

a decorrere dal 13 Maggio 2015 e fino al permanere della criticità elevata si conferma l'assoluto divieto di accedere al Vulcano Etna, sul versante sud, oltre la quota di metri 2650 s.l.m. (cratere Escrivà) e sul versante nord, oltre la quota di metri 2800 s.l.m. (osservatorio Pizzi Deneri).

Le Forze dell'Ordine, le Istituzioni, gli Enti e i Soggetti interessati si atterranno a quanto previsto nelle "Procedure di allertamento rischio vulcanico e modalità di fruizione per la zona sommitale sul vulcano Etna".

I Responsabili della Provincia Regionale e dei Comuni dovranno, inoltre, attenersi a quanto previsto dai propri piani di protezione civile.

I trasgressori saranno deferiti all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 c.p.

Il Questore di Catania è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza.

Catania, 13 Maggio 2015

IL PREFETTO

(Fedejico)

W